3. TRASPARENZA CANDIDATURE

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (entrata in vigore il 31 gennaio) introduce alcune importanti novità in materia di adempimenti per le consultazioni elettorali, che troveranno applicazione, su tutto il territorio nazionale, con le prossime elezioni amministrative.

In particolare, la L. n. 3/19 introduce, per i partiti e movimenti politici e per le liste civiche collegate ai candidati sindaco dei Comuni sopra i 15.000 abitanti, l'obbligo di pubblicare *on line* il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati.

- ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici***

Dunque, in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, i partiti politici, movimenti e liste civiche che presentino liste di candidati alle prossime elezioni amministrative dovranno:

a) avere un proprio sito internet
b) pubblicare su tale sito il Curriculum Vitae e il certificato penale dei candidati.

E' quanto prevede, infatti, l'articolo 1, comma 14, della citata Legge n. 3.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale, dunque in una data successiva al 25 febbraio 2019.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del CV che, dunque, può essere compilato liberamente.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (12 maggio).

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Si rileva, infine, che l'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni

elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici[3], commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000.

La previsione di cui al comma 14 in commento va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1, esaminato di seguito.

- ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la competizione elettorale***

I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "*Elezioni trasparenti*", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro sette giorni dalla consultazione elettorale (19 maggio) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale (25 febbraio).

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Si segnala che ulteriori modalità tecniche attuative per le elezioni del Parlamento italiano e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono definite dall'apposito decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019.

---

[3] La Commissione, istituita con la L. n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 in commento non comporta sanzioni.

- ***Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati***

L'articolo 1, comma 20, modifica il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 introducendo una equiparazione, in materia di trasparenza e rendicontazione, tra partiti o movimenti politici e fondazioni, associazioni e comitati così come individuati e definiti dalla norma stessa.

Ai sensi del nuovo comma 4, dunque, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici dalla legge in esame e dall'art. 5 del DL 149/2013 trovano applicazione anche per le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
- i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte:
  - da membri di organi di partiti o movimenti politici *ovvero*
  - da persone che siano o siano state, nei 10 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, ecc.) *ovvero*
  - da coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto, nei 10 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.